

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8763 Anno 2018

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: CAPUTO ANGELO

Data Udiienza: 17/11/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PRINCIPATO VINCENZO nato il 06/11/1967 a MELITO DI PORTO SALVO

MERCURIO CATERINA nato il 18/09/1973 a DESIO

PRINCIPATO SANTINA nato il 16/10/1992 a MELITO DI PORTO SALVO

avverso il decreto del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;

lette le conclusioni del PG, di seguito richiamate.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto deliberato il 06/05/2015, il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato a Vincenzo Principato, ritenuto portatore di pericolosità sociale qualificata a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a), d. lgs. 06/09/2011, n. 159, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora, nonché, anche nei confronti di Caternina Mercurio e di Santina Principato (moglie e figlia del proposto) la confisca dei seguenti beni: 1) 50% di un fabbricato ubicato a Reggio Calabria; 2) 50% di un fabbricato ubicato a Reggio Calabria; 3) 50% di un fabbricato ubicato a Reggio Calabria; 4) 50% di un fabbricato ubicato a Reggio Calabria; 5) capitale sociale, quote e patrimonio di P.F. Costruzioni s.r.l., ora ASD International s.r.l.; 6) fabbricato ubicato a Reggio Calabria; 7) autoveicolo; 8) deposito di risparmio accesso presso Poste Italiane; 9) conto corrente acceso presso Monte dei Paschi.

Investita del gravame del proposto e dei congiunti quali terzi interessati, la Corte di appello di Reggio Calabria, con decreto deliberato il 21/10/2016, ha revocato la confisca dei beni indicati *sub* 6), 8) e 9), confermando, nel resto, il decreto di primo grado. Quanto alla misura personale, la Corte di appello ha richiamato gli elementi emersi nel processo nel quale Vincenzo Principato è stato condannato, nei due gradi merito, tra l'altro per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; l'episodio dell'aggressione a Fabio Foti, indicato, da un lato, come manifestazione di prevaricazione mafiosa con la quale si risolve qualsiasi "problema" dei sodali o dei loro protetti e, dall'altro, come dimostrativo del rapporto di particolare vicinanza con il capo del sodalizio Carmelo Riggio; i rapporti con l'ing. Geria, funzionario della motorizzazione civile, i cui "favori" nei confronti degli "amici" di Principato si ricollegano alla forza di cui il proposto godeva in quanto appartenente alla 'ndrangheta, mentre, con riferimento alle gare di appalto per la fornitura di servizi alla Motorizzazione Civile, le doglianze dell'appellante non escludono la valenza sintomatica del fatto in ordine alla pericolosità del proposto; l'affare Partesa, ossia le vicende relative all'appalto di trasporti della ditta Partesa in cui Riggio e Principato cercarono di inserirsi scalzando Giovanni Ficara, capo di un gruppo mafioso contrapposto, rischiando di alimentare la conflittualità tra i due gruppi, poi evitata da un incontro all'esito del quale la vicenda fu appianata, laddove, sottolinea la Corte distrettuale, la partecipazione del proposto a detto incontro è sintomatica del suo ruolo a fianco del capo Carmelo Riggio. La Corte distrettuale ha poi individuato l'insorgenza della pericolosità sociale nel 2002, anno che assicura un ragionevole intervallo fino all'epoca rispetto alla quale si ha contezza di una posizione di preminenza di Principato all'interno del sodalizio criminoso (2008); tale rilievo è confermato, nel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

percorso argomentativo del giudice di appello, dal fatto che al 2002 risale l'acquisto in località Bocale, ossia in piena zona di dominio del sodalizio criminoso, del terreno sul quale il proposto ha edificato la propria abitazione, evento, questo, che dimostra obbiettivamente quel contatto con il territorio che rappresenta uno dei caratteri distintivi della 'ndrangheta e, quindi, rappresenta il primo collegamento del proposto con la cosca di appartenenza.

2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e attraverso i difensori e procuratori speciali avv. F. D. Retez e avv. D. F. Floccari, Vincenzo Principato, nonché, quali terze interessate, Caternina Mercurio e Santina Principato, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 6 d. lgs. n. 159 del 2011 in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità sociale e inosservanza degli artt. 7 e 10 d. lgs. n. 159 cit, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in relazione all'attualità della pericolosità del proposto. Le ipotesi di reato di cui al procedimento penale nei confronti del proposto sono notevolmente anteriori al decreto di primo grado, mentre le intercettazioni indizianti (ossia, la totalità del materiale a carico) risalgono al 2008 e la contestazione del reato associativo è fino al dicembre 2011: la Corte di appello non ha considerato tali elementi ai fini del giudizio di attualità della misura di prevenzione, con conseguente violazione dell'art. 6 del d. lgs. n. 159 del 2011, in forza del quale la misura di prevenzione personale può essere applicata a coloro "che siano" pericolosi per la sicurezza pubblica, e degli artt. 7 e 10 d. lgs. n. 159 cit., nonché dell'art. 125 cod. proc. pen.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18 d. lgs. n. 159 del 2011, in ordine ai rapporti tra misura patrimoniale e pericolosità del proposto, e degli artt. 7 e 10 d. lgs. n. 159 cit., nonché dell'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione mancante o apparente in relazione al presupposto della pericolosità del proposto al momento dell'acquisto del bene oggetto di confisca. Erroneamente la Corte di appello ha fatto riferimento all'acquisto del terreno sito in Bocale, laddove i coniugi Principato/Mercurio acquistarono il fabbricato il 26/09/2002. A fronte delle censure proposte con l'atto di appello in ordine all'evidente difetto di correlazione temporale tra detto acquisto e la ritenuta pericolosità del proposto, la cui prima manifestazione (aggressione a Fabio Foti) risale al 2008 e all'assenza, in epoca anteriore, di "contaminazioni" di tipo mafioso (comprovata da varie certificazioni prodotte dalla difesa), il giudice di appello ha individuato nel 2002 l'anno di insorgenza della pericolosità in relazione all'acquisto del fabbricato: la motivazione si



risolve in una petizione di principio, se non in una vuota tautologia, perché, dovendosi valutare la pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisto si attribuisce all'acquisto valenza dimostrativa della stessa pericolosità, sicché la motivazione deve essere considerata meramente apparente. La Corte di appello ha escluso che la pericolosità sociale di Vincenzo Principato investisse il suo intero percorso esistenziale, ma l'apprezzamento circa la retrodatazione dell'inizio della pericolosità sociale è del tutto incongrua, tanto più che il rilievo secondo cui il ruolo rivestito dal proposto nell'associazione di tipo mafioso presupporrebbe una militanza anteriore al 2008 non risolve il problema dell'individuazione dell'inizio della pericolosità, essendo del tutto neutra la circostanza dell'acquisto di un fabbricato.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011, in ordine ai rapporti tra misura patrimoniale e pericolosità del proposto, e degli artt. 7 e 10 d. lgs. n. 159 cit., nonché dell'art. 125 cod. proc. pen., in ordine al preteso difetto di tracciabilità del denaro utilizzato per gli acquisti dei beni. Con riferimento al fabbricato ubicato in località Bocale (acquistato nel 2002 e pagato con sei assegni di circa 8.600 euro tratti sul conto corrente della "F.lli Principato Autotrasporti s.n.c.", costituita nel 1985), secondo la Corte di appello, la circostanza che l'acquisto sia stato realizzato dai coniugi Principato/Mercurio mediante l'impiego di somme di pertinenza della società, non può essere elemento sufficiente a vincere la presunzione ex art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011, pur disponendo la società di liquidità ma in difetto di utili da ripartirsi tra i soci e non avendo il socio né formalizzato un programma di restituzione, né successivamente provveduto al rimborso del relativo importo. La statuizione, tuttavia, è illegittima, poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può essere sottoposto a confisca il bene pur acquisito in epoca sospetta, ma con fondi di accertata provenienza lecita e tale liceità non può essere esclusa quando il denaro impiegato per l'acquisto sia frutto di comportamento assolutamente privo di qualsiasi rilevanza penale ed avente, al più, l'effetto di far sorgere un'obbligazione restitutoria o risarcitoria in capo all'agente. A ciò si aggiunga, che nel caso di specie non risulta neppure integrato alcun illecito civile in quanto la distribuzione di acconti sugli utili tra i soci di una s.n.c. non costituisce illecito, né può assumere rilievo la mancata restituzione delle somme alla società indicata dalla Corte di appello, circostanza che comunque non ha determinato alcuna lesione dei diritti dei terzi. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto illecita l'immissione nel circuito finanziario personale di Principato di somme in realtà riconducibili alla società di cui non vi è traccia nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal proposto, posto che, come già documentato dalla difesa, nel periodo in questione la società non realizzò utili e il reddito delle società di persone viene automaticamente attribuito ai soci,

laddove i prelievi di cassa, che sostanziano una vera e propria prassi nelle piccole società dove l'attività dei soci è strettamente legata ai mezzi di sussistenza, non assumono rilevanza fiscale perché non incidono sulla determinazione dell'imponibile.

3. Con requisitoria scritta del 02/11/2017, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa F. Loy ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere accolti limitatamente alla confisca.

2. Il primo motivo, che investe il giudizio di attualità ai fini dell'adozione della misura di prevenzione personale e, pertanto, chiama in causa solo la posizione del ricorrente Vincenzo Principato, è inammissibile.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, i "capi" della sentenza, ossia ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato, vanno tenuti distinti dai "punti", ossia da «tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo», fermo restando che «non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione»: pertanto, «ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; conf. Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006 - dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700).

Facendo applicazione di tale insegnamento sul terreno (non già dell'accertamento della responsabilità per il reato, ma) della decisione sulla misura di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale rappresenta uno dei punti della decisione del giudice della prevenzione, ossia una delle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione e necessarie per ottenere una decisione completa sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale.

Integrando dunque uno dei punti della decisione, l'attualità della pericolosità del proposto doveva formare oggetto dei motivi proposti con il gravame, posto che, a norma dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione devoluti con l'impugnazione. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell'orientamento di questa Corte che, muovendo dal rilievo secondo cui il convincimento del giudice del gravame ben può fondarsi su elementi non esaminati in primo grado, dei quali può sempre disporre l'acquisizione, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., esclude che sia precluso al giudice di appello l'esame di ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, conferenti nel senso di un'attenuazione della pericolosità del proposto ovvero di un suo aggravamento (Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013, Masotina, Rv. 256159). Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che il richiamo all'art. 666 cod. proc. pen. è operato dall'art. 7 d. lgs. 06/09/2011, n. 159 con esclusivo riferimento al giudizio di primo grado, mentre per i giudizi di impugnazione l'art. 10, comma 4, d. lgs. n. 159 cit. stabilisce che - salvo quanto previsto dallo stesso decreto - si osservino, in quanto applicabili, le norme codicistiche riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza: viene, dunque, in rilievo, l'art. 680 cod. proc. pen., il cui comma 3 rinvia, di regola, alle disposizioni generali sulle impugnazioni (cfr. Sez. 1, n. 8644 del 10/02/2009, Sherja, Rv. 242889), tra le quali, appunto, l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. che limita la cognizione del giudice di secondo grado ai punti devoluti con il gravame.

Nel caso di specie, il punto relativo al giudizio di attualità della pericolosità del proposto non era stato oggetto di specifico motivo di appello, sicché la censura proposta per la prima volta dinanzi a questa Corte è inammissibile.

3. Le censure relative alla misura reale, invece, devono essere accolte, nei termini di seguito indicati.

3.1. Con riferimento alla pericolosità qualificata, le Sezioni unite hanno chiarito che, «fermo restando il principio che la pericolosità (*rectius* l'ambito cronologico della sua esplicazione) è "misura" dell'ablazione, la proiezione temporale di tale qualità non sempre è circoscrivibile in un determinato arco temporale. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la pericolosità investa, come accade ordinariamente, l'intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso. Resta ovviamente salva - come per la pericolosità generica - la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di

impiego di lecite fonti reddituali. Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di *probatio diabolica*, potendo (...) anche affidarsi a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente, ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione» (Sez. u, n. 4880 del 26/06/2014 – dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). In questa prospettiva, si è puntualizzato che «il provvedimento ablativo deve essere sempre rispettoso del principio di equità e contemperare il principio costituzionale di cui all'art. 42 della Cost. con le generali esigenze di prevenzione e di difesa sociale», sicché «esso deve colpire solo i beni di accertata provenienza illecita o quelli di cui non sia giustificata la (lecita) provenienza: tali non sono, certamente, quelli acquisiti nel periodo in cui nessun rimprovero di pericolosità è stato mosso al proposto, ovvero quelli acquisiti - anche in epoca sospetta - con fondi di accertata provenienza lecita» (Sez. 5, n. 3846 del 15/12/2016 – dep. 2017, Celotto). In altri termini, ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, è sempre necessario un concreto accertamento incidentale intorno ai contenuti e alla datazione della pericolosità personale del proposto, poiché l'istituto della confisca di prevenzione, pur se utilizzabile anche in assenza di pericolosità attuale del destinatario del provvedimento al momento in cui ne è presentata la richiesta, si caratterizza in ogni caso per la funzione di fronteggiare la pericolosità del prevenuto esistente al momento dell'acquisizione dei beni oggetto di ablazione e che, come tale, determina la pericolosità di questi ultimi (Sez. 2, n. 24276 del 29/04/2014, Bellocco, Rv. 260296).

3.2. Discostandosi dalla valutazione del decreto di primo grado, la Corte di appello rileva che deve escludersi l'appartenenza di Principato a «famiglia storicamente inserita nell'universo 'ndranghetistico, tale da far quindi presumere un'adesione del soggetto all'associazione sin da giovanissima età»: essendo stato escluso che la pericolosità sociale abbia investito l'intero percorso esistenziale del proposto, il termine iniziale di detta pericolosità deve essere accertato dal giudice di merito, al fine di circoscrivere puntualmente la "misura temporale" dell'ambito applicativo della confisca.

A questo fine, il decreto impugnato ha fissato l'insorgenza della pericolosità sociale nel 2002, anno, osserva il giudice di appello, che assicura un «ragionevole intervallo» sino all'epoca rispetto alla quale si ha contezza di una posizione di preminenza di Principato all'interno del sodalizio criminoso (2008); tale rilievo è confermato, nel percorso argomentativo del giudice di appello, dal fatto che al 2002 risale l'acquisto in località Bocale, ossia in piena zona di dominio del sodalizio criminoso, del terreno sul quale il proposto ha edificato la propria abitazione, evento, questo, che, secondo la Corte reggina, dimostra

obbiettivamente quel contatto con il territorio che rappresenta uno dei caratteri distintivi della 'ndrangheta e, quindi, rappresenta il primo collegamento del proposto con la cosca di appartenenza.

3.3. Ciò premesso, la Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra richiamati.

Il decreto impugnato non ha indicato il dato conoscitivo in forza del quale ha ritenuto che oggetto dell'acquisto sia stato il terreno, sul quale è stato poi edificato l'edificio in questione, ovvero l'edificio stesso, come, invece, affermato dal decreto di primo grado, che ha fatto riferimento all'acquisto - avvenuto il 29/06/2002 per la somma dichiarata di euro 51.650 - dell'immobile indicato dalla proposta, nonché dallo stesso decreto impugnato, che in altra parte della motivazione fa riferimento all'acquisto del fabbricato di Bocale. Il dato non è irrilevante posto che il riferimento del giudice di appello al "contatto" del proposto con il territorio dominato del sodalizio mafioso può assumere diversa valenza dimostrativa in relazione alla fabbricazione di un edificio su un fondo acquistato ovvero al mero acquisto di un fabbricato già (da altri) realizzato.

Muovendo dal rilievo, in sé ineccepibile sul piano logico-argomentativo, della necessità di fissare l'epoca iniziale di pericolosità del proposto in una data anteriore a quella della sua prima manifestazione, che già dava conto di una posizione di preminenza raggiunta da Principato all'interno dell'associazione di stampo mafioso (2008), il ragionamento del giudice di appello, tuttavia, non è immune dai vizi denunciati: per un verso, infatti, l'attribuzione all'acquisto dell'immobile di una valenza significativa ai fini dell'accertamento della pericolosità è svolta dalla Corte di appello in termini sostanzialmente assertivi, in quanto, in particolare, del tutto svincolati da qualsiasi riferimento alle vicende del sodalizio (di cui pure si rileva la non assimilabilità a «famiglia storicamente inserita nell'universo 'ndranghetistico») idoneo a rendere ragione dell'inferenza sulla quale si basa la statuizione; per altro verso, esso rivela connotazioni di circolarità, in quanto - in assenza degli elementi indicati a sostegno dell'inferenza adottata - ritiene dimostrata l'epoca iniziale della pericolosità del proposto ai fini della correlazione temporale rispetto all'acquisto del bene sulla base della data dello stesso acquisto. Pertanto, complessivamente valutata la motivazione resa risulta apparente, in quanto del tutto inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

3.4. Quanto alle doglianze articolate con il terzo motivo, la Corte distrettuale, premesso che l'acquisto del fabbricato in località Bocale è avvenuto per il tramite di assegni emessi da Fratelli Principato s.n.c., osserva che il nodo centrale della questione è rappresentato dalla liceità o meno dei prelievi effettuati dal proposto dalle casse societarie e, quindi, dalla possibilità di ritenere

lecito il loro utilizzo per l'investimento personale. Osserva poi il decreto impugnato che non può ritenersi lecitamente acquistato dal proposto tutto ciò che sia derivato dai cespiti delle società di famiglia, senza l'osservanza delle regole vigenti in materia, posto che la stessa consulenza di parte segnala che si tratta di redditi leciti, ancorché non dichiarati dal punto di vista fiscale. Nel caso di specie, il prelievo degli utili della società da parte dei soci non era previsto dall'atto costitutivo della società stessa ed anche a voler ammettere la legittimità di una prassi in tal senso, dovrebbe comunque risultare l'osservanza dell'obbligo di restituzione di tale forma di "prestito", osservanza rispetto alla quale nessuna dimostrazione è stata fornita, non potendosi ritenere sufficiente in tal senso il fatto che, allo scioglimento della società, i soci abbiano dichiarato di non avere alcuna reciproca pretesa, non risultando alcun passaggio di denaro dal proposto alla società, il che impedisce di dimostrare la tracciabilità del denaro utilizzato per gli investimenti.

Ciò posto, in premessa mette conto ribadire il principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in forza del quale, in tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 *ter*, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonché della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria; d'altra parte, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni, posto che la conformità del sistema acquisitivo dei beni sottoposti a confisca di prevenzione ai parametri costituzionali ed ai principi dell'ordinamento sovranazionale è assicurata dal riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende la presunzione *de qua* meramente relativa (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 - 7). La difesa ha adempiuto all'onere di allegazione gravante sul proposto, deducendo la provenienza del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile dalla società (sul cui conto, peraltro, erano stati tratti gli assegni utilizzati per il pagamento); la liceità di tali somme dal punto di vista societario è stata inoltre allegata richiamando le vicende che hanno accompagnato lo scioglimento della società stessa, ossia, come risulta dallo stesso decreto impugnato, la mancanza di pretese reciproche tra i soci (nonché di utili nel periodo in questione). A fronte di tali dati, il rilievo della Corte di appello secondo cui le deduzioni difensive sarebbero insufficienti in assenza di dimostrazione di

versamenti da parte del proposto in favore della società non è in linea con l'assetto del riparto degli oneri probatori incumbenti sulle parti.


4. Pertanto, con riguardo al capo relativo alla confisca, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Reggio Calabria, mentre, nel resto, il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Principato deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame limitatamente alla confisca. Dichiarà inammissibile nel resto il ricorso di Principato Vincenzo.

Così deciso il 17/11/2017.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

